CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 55

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Il pagamento delle spese fisse, cioe' degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potra' seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli, firmati dal direttore generale, saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal direttore generale suddetto ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel modo che sara' prescritto dal regolamento, che indichera' pure i documenti da essere presentati dai creditori ai contabili pagatori.

Le giustificazioni dei pagamenti delle spese fisse saranno date alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 1 luglio 1916 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-55-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/
versione/0